

Per l'effettiva attività svolta dall'impresa conta il criterio sostanziale

Lo ha affermato la C.T. Prov. di Ascoli secondo cui la visura camerale e il codice ATECO non sono sufficienti per contestare il reverse charge

/ Nunzio RAGNO

La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con sentenza del 12 maggio 2015 n. 250 pone un altro tassello sul **valore probatorio** espresso dalla **visura camerale** e dal codice statistico ATECO, che **non** rappresentano elementi **sostanziali** di prova per dimostrare l'effettivo svolgimento di una attività di impresa; infatti, i giudici stabiliscono che tali documenti e informazioni **non** siano **sufficienti** a dimostrare la reale attività svolta da parte di una impresa che non abbia una corrispondenza tra ciò che dichiara e ciò che **esercita effettivamente**.

Questo è il caso sottoposto al giudizio dei giudici di prime cure chiamati a pronunciarsi sul contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e una azienda che si occupa di commercio di **oggetti preziosi usati**, con riferimento all'applicazione del **reverse charge** di cui all'art. 17 comma 5 del DPR 633/72.

Mentre da una parte l'ufficio contestava il **corretto utilizzo** dell'inversione contabile nelle cessioni di gioielli usati, basandosi solo ed esclusivamente sulle **risultanze camerali e statistiche** del cessionario dell'impresa ricorrente, dall'altra parte, il soggetto accertato invocava l'imprescindibile riferimento a **criteri sostanziali** (documentazione fornita), ai fini della **determinazione** dell'attività svolta dal cessionario, da cui ne discende un determinato comportamento fiscale.

Nell'ordinamento tributario italiano, l'utilizzo di un qualsiasi **comportamento fiscale particolare** è legato a condizioni soggettive e/o oggettive del contribuente o del proprio cessionario. L'Amministrazione finanziaria, infatti, in riferimento all'esistenza o meno e alla dovuta verifica di tali presupposti, fonda spesso le proprie **contestazioni di illegittimità** su elementi di prova formali che risultano **carenti** ai fini delle pretese tributarie.

A tal proposito, un punto fermo è stato fissato dalla sentenza della Suprema Corte del 7 ottobre 2014 n. 41686 in merito ad una controversia sul regime di "**participation exemption**" basata sulla valenza della **certificazione camerale** atta a dimostrare l'esercizio dell'attività di impresa.

La Cassazione, dichiarando, a tal fine, l'**insufficienza probatoria** della visura camerale, sancisce l'importanza del principio di **prevalenza** della **sostanza** sulla forma ponendo l'accento sul "**criterio sostanziale**" a cui i giudici di merito avrebbero dovuto riferirsi per la determinazione della oggettiva condizione aziendale, anziché, attribuire rilievo "**unico e decisivo**" al certificato della Camera di Commercio.

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Il criterio enunciato sul regime PEX è stato sottoposto all'attenzione della C.T. Prov. di Ascoli chiamata a pronunciarsi sulla presunta illegittima applicazione del **reverse charge** dimostrata dall'Ufficio solo dai dati desunti dal documento camerale e dal suo **invocato valore probatorio**.

Il caso di specie è riferito a una ditta che cedeva a una **società cessionaria** che si occupava solo ed esclusivamente di **fu-sione** e non anche di commercializzazione della merce acquistata, come invece, appariva dalla visura camerale; evidentemente, alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 92 del 12 dicembre 2013, assume **fondamentale importanza** l'attività realmente **esercitata dal cessionario** ai fini dell'assolvimento dell'IVA con il meccanismo dell'inversione contabile che era stato contestato.

Nel caso in oggetto, i giudici di primo grado, oltre a stabilire che per l'applicabilità del particolare meccanismo di liquidazione dell'IVA occorre che vi sia la prova della **destinazione dei beni** di oro usato al processo di **trasformazione e lavorazione**, ritengono che la problematica in questione resti immutata anche nel caso in cui il cessionario non effettui, esclusivamente, l'attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi; tanto si spingerebbe oltre a quanto già stabilito dalla risoluzione n. 92/2013, rafforzando, così, ancor di più il **valore** di prova legato a **elementi sostanziali** con riferimento all'effettiva attività esercitata.